



Regione Siciliana
Assessorato Territorio ed Ambiente
 DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA
 IL DIRIGENTE GENERALE

Prot. n. 28989.....

Palermo..... **3 MAG. 2011**

Oggetto: Articolo 19 legge regionale 5 aprile 2011, n.5 - Modifiche in materia di procedimento per il rilascio della concessione edilizia

Allegati :

- Ai Comuni della Regione Siciliana
LORO SEDE
- Alla Presidenza della Regione Siciliana
SUA SEDE
- Agli Assessori Regionali – Uffici di diretta
collaborazione
LORO SEDE
- Ai Dirigenti Generali Dipartimenti
Regionali
LORO SEDE
- Alle Province Regionali
LORO SEDE
- p. c. Alla Presidenza della Regione Siciliana –
Ufficio Legislativo e Legale
SUA SEDE
- p. c. All'Assessore regionale
SEDE
- p.c Ai Dirigenti responsabili Aree e Servizi
SEDE

E' noto che il D.P.R. 6 giugno 2001, n.380, ha accorpato l'insieme delle norme del corpo legislativo dello Stato regolanti la materia edilizia, introducendo altresì alcuni pregnanti innovazioni di ordine concettuale e procedurale.

E' altrettanto noto che, dei nuovi istituti recati da detto Testo Unico dell'Edilizia, non tutti operano *de plano* nell'ordinamento della Regione, come anche precisato dall'Ufficio Legislativo e Legale della Regione con il consulto n. 280.03.11; e ciò in ragione dell'*effetto cornice* svolto dalla normativa regionale che la Regione ha emanato precedentemente, nell'esercizio della sua potestà normativa esclusiva. Questa normativa, che è datata e della quale si avverte la necessità di una rivisitazione, è costituita dalle leggi regionali 27 dicembre 1971, n.78, e 10 agosto 1985, n.37 - limitatamente aggiornate nel corso degli anni - la cui vigenza ed efficacia, fa sì, tra l'altro, che sopravviva in Sicilia l'istituto della concessione edilizia, altrove sostituito da quello del

permesso di costruire, come pure quello dell'autorizzazione edilizia e, per le c.d. opere minori, quello della comunicazione, pur con le modifiche apportate dalla legge regionale 26 marzo 2002, n. 2.

Ora, con la legge segnata in oggetto, la Regione è intervenuta nel segno di un riallineamento del suo assetto normativo a quello dello Stato, sensibilmente aggiornatosi in quest'ultimo turno di tempo.

La legge regionale 5 aprile 2011, n.5 costituisce da questo punto di vista un forte contributo alla semplificazione delle procedure amministrative e postula tuttavia, per la sua attuazione, un forte contributo di azione e sensibilità da parte della dirigenza della Regione, la cui responsabilità non soltanto è espressamente e più volte richiamata dalla legge, ma costituisce per certi versi la presupposizione sulla quale ha operato l'innovazione normativa.

Quanto sopra ha portata generale, ma ha anche specifica attinenza al governo del territorio, e, quindi, incide direttamente sull'attività urbanistica, come è agevole dedurre dalla lettura delle modifiche apportate al testo previgente della l.r. 10/1991 dagli articoli 2 (*Tempi di conclusione del procedimento*), 4 (*Conferenze di servizi*) e 6 (*Disposizioni di adeguamento alla disciplina statale in tema di segnalazione certificata di inizio attività*) della novella legislativa, ovvero dall'articolo 10 di quest'ultima norma, che aggiorna la disciplina sullo Sportello Unico per le attività produttive recata dall'articolo 36 della legge regionale 15 maggio 2000, n.10.

All'accelerazione delle procedure amministrative relative alla concessione edilizia è espressamente dedicato l'articolo 19 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5.

Per effetto di quanto ivi disposto al comma 1, vengono meno in Sicilia le Commissioni edilizie e i pareri ad essa commessi da qualsiasi norma precedente, sia essa di legge che di regolamento, in tema di concessione edilizia.

Trattasi di disposizione chiara nel testo e nella *ratio*, che non necessita di commento e rinvia evidentemente alla capacità e alla professionalità degli Uffici tecnici comunali nell'espletamento dei compiti e delle funzioni ad essi rimessi.

Altrettanto esplicita è la motivazione di accelerazione e semplificazione procedurale della norma di cui al comma 2, che modifica, abbreviando i termini procedurali, l'articolo 2 della legge regionale 31 maggio 1994, n.17, la quale aveva a sua volta modificato la l.r. 71/78 nella parte legata al rilascio della concessione edilizia.

Per l'effetto, i termini legati al rilascio dei certificati di destinazione urbanistica e quelli di rilascio della concessione edilizia sono ridotti sensibilmente e proficuamente.

Si rinvia, al riguardo, al testo coordinato della norma *de qua*, così come riportato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 16 dell'11 aprile 2011.

Va da sé, evidentemente, che l'organo competente al rilascio della concessione edilizia non è da identificarsi nel Sindaco ma piuttosto nel dirigente responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune.

Va in tal senso la norma contenuta nell'articolo 2, comma 3, della legge regionale 7 settembre 1998, n. 23, che, nell'ordinamento dei comuni siciliani, ha tra l'altro introdotto un rinvio, di natura dinamica, alle disposizioni contenute nell'articolo 6 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modifiche ed integrazioni.

Hanno in tal guisa trovato applicazione diretta in Sicilia tanto la norma dell'ordinamento statale di cui sopra è cenno, tanto le modifiche successivamente apportate a quest'ultima, e precisamente quelle recate dall'articolo 107, comma 3, lett. f), del D. Lgs. 19 agosto 2000, n. 267 e, ancor prima, dall'articolo 45 del D. Lgs. 80/98, che hanno espressamente attribuito ai "*dirigenti*" la competenza all'emanazione di atti o provvedimenti amministrativi previamente affidata ad "*organi di governo*": ribadendo con ciò la disposizione di principio contenuta già nel testo previgente del comma 2, punto f), del citato articolo 6 della

L.127/1997, che, come esattamente avvertito dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, ha valore fondamentale di riforma economico-sociale ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

Tale autentica *gründnorm* del moderno ordinamento democratico, legata alla condivisa esigenza di semplificare i procedimenti e responsabilizzare la dirigenza, costituisce, si badi, la *ratio legis* della riforma operata con la l.r. 5/2011, preordinata a consentire un riavvicinamento dell'ordinamento regionale all'assetto normativo del resto del Paese.

Essa ha trovato tra l'altro diretta applicazione, nel diritto urbanistico, nell'articolo 13 del citato Testo Unico dell'Edilizia, a mente del quale *il permesso di costruire* - che richiama, in Sicilia, la fattispecie della concessione edilizia - è *rilasciato dal dirigente o responsabile del competente ufficio comunale nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli strumenti urbanistici*; nonché, nell'ordinamento regionale, nella disposizione dettata dall'articolo 18, comma 9, della legge regionale 4/1993, che, se pure incidentalmente, a proposito di recupero a fini abitativi di sottotetti ed assimilati, chiaramente ha postulato *il rilascio della concessione edilizia da parte del responsabile del procedimento dell'ufficio tecnico comunale*.

Argomenti questi sui quali è sembrato utile dilungarsi, per confermare appunto che al rilascio della concessione procede in Sicilia il capo dell'Ufficio Tecnico Comunale, prescindendo, oggi, dal consulto della Commissione edilizia.

A questa precisazione si richiama l'attenzione delle Amministrazioni destinatarie della presente, che sarà pubblicata per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e, per esteso, sul sito *web* del Dipartimento



Dirigente Generale
(Sergio Gelardi)

data 27 aprile 2011 reg. n. 1 - fg. n. 36, è stato concesso al comune di Aidone (EN) il finanziamento di € 438.354,08, cod. CARONTE SL_1_3337 per la realizzazione del progetto "Completamento del consolidamento e sistemazione idrogeologica zona Castello e completamento consolidamento del costone roccioso a valle del centro abitato - Stralcio funzionale area a valle Vico Piazza" del comune di Aidone (EN), a valere sulla linea di intervento 2.3.1.1 del PO FESR Sicilia 2007/2013.

(2011.18.1430)135

Provvedimenti concernenti autorizzazione alla ditta Acque di Caltanissetta per lo spandimento di fanghi ad uso agronomico.

Con decreto del dirigente del servizio 7/DRA del dipartimento regionale dell'ambiente n. 259 del 18 aprile 2011, è stata concessa, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 e successive modifiche ed integrazioni, l'autorizzazione alla ditta Acque di Caltanissetta allo spandimento dei fanghi provenienti dall'impianto di depurazione.

Il sito di spandimento resta identificato dal foglio 187 del comune di Caltanissetta, p.lla interessata 147.

(2011.18.1384)006

Con decreto del dirigente del servizio 7/DRA del dipartimento regionale dell'ambiente n. 260 del 18 aprile 2011, è stata concessa, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 e successive modifiche ed integrazioni, l'autorizzazione alla ditta Acque di Caltanissetta allo spandimento dei fanghi provenienti dall'impianto di depurazione.

Il sito di spandimento resta identificato dal foglio 187 del comune di Caltanissetta, p.lla interessata 94.

(2011.18.1385)006

Con decreto del dirigente del servizio 7/DRA del dipartimento regionale dell'ambiente n. 266 del 20 aprile 2011, è stata concessa, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 e successive modifiche ed integrazioni, l'autorizzazione alla ditta Acque di Caltanissetta allo spandimento dei fanghi provenienti dall'impianto di depurazione.

Il sito di spandimento resta identificato dal foglio 185 del comune di Caltanissetta, p.lla interessata 17.

(2011.18.1383)006

Provvedimenti concernenti emissioni in atmosfera.

Con decreto del dirigente del servizio 2 del dipartimento regionale dell'ambiente n. 263 del 19 aprile 2011, è stata concessa, ai sensi dell'art. 269 del decreto legislativo n. 152/06, alla ditta Grasso s.r.l., con sede legale e stabilimento nel comune di Palermo, via Luigi Cosenz n. 11, la voltura dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, decreto n. 821/17 del 15 dicembre 1995 e decreto n. 565/17 del 28 ottobre 1998, rilasciate da questo Assessorato alla ditta Paolo Grasso, per l'attività di produzione artigianale di sego colato.

(2011.18.1413)119

Con decreto del dirigente del servizio 2 del dipartimento regionale dell'ambiente n. 271 del 22 aprile 2011, è stata concessa, ai sensi dell'art. 269 del decreto legislativo n. 152/06, alla ditta Aldo Bronte s.r.l., con sede legale nel comune di Butera (CL), via Caltanissetta n. 102, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di frantumazione e selezione di inerti e sfabbricidi che si intende svolgere nel comune di Butera (CL), c.da Milingiana Soprana.

(2011.18.1382)119

Con decreto del dirigente del servizio 2 del dipartimento regionale dell'ambiente n. 280 del 29 aprile 2011, è stata concessa, ai sensi dell'art. 269 del decreto legislativo n. 152/06, alla ditta Syndial S.p.A., con sede legale nel comune di San Donato Milanese (MI), l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di recupero DNAPL presso l'impianto sito nel comun di Gela (CL), c.da Piana del Signore.

(2011.18.1410)119

Con decreto del dirigente del servizio 2 del dipartimento regionale dell'ambiente n. 281 del 29 aprile 2011, è stata concessa, ai sensi dell'art. 269 del decreto legislativo n. 152/06, alla ditta Siver s.r.l., con sede legale ed impianto nel comune di Catania, via Forcile n. 11, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di verniciatura di profilati in alluminio.

(2011.18.1411)119

Avviso relativo alla circolare 3 maggio 2011, n. 28989, concernente articolo 19, legge regionale 5 aprile 2011, n. 5 - Modifiche in materia di procedimento per il rilascio della concessione edilizia.

Si rende noto che nel sito del dipartimento regionale dell'urbanistica - www.artasicilia.eu - è pubblicata la circolare n. 28989 del 3 maggio 2011 avente ad oggetto articolo 19, legge regionale 5 aprile 2011, n. 5 - Modifiche in materia di procedimento per il rilascio della concessione edilizia, contenente la conferma che detta norma va interpretata nel senso che nell'ordinamento regionale al rilascio delle concessioni edilizie provvedono i dirigenti responsabili degli uffici tecnici comunali.

(2011.18.1393)048

ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Istituzione del Comitato regionale del turismo.

Con decreto n. 652 del 22 aprile 2011 del dirigente generale del dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo è stato istituito il Comitato regionale del turismo, quale organo consultivo del dipartimento regionale turismo, sport e spettacolo, con il compito di fornire indicazioni utili alla redazione del programma triennale di sviluppo turistico previsto dall'art. 3 della legge regionale 15 maggio 2005, n. 10 oltre ad ogni eventuale ulteriore argomento considerato necessario sottoporre a parere dello stesso.

Il Comitato regionale del turismo è composto, tra l'altro, dalle confederazioni di imprenditori turistici, presidenti Urps, Anci, Enti Parco, Unpli, Università.

(2011.18.1426)111

Provvedimenti concernenti iscrizione di associazioni turistiche pro loco nel relativo albo regionale.

Con decreto del dirigente del servizio 3 del dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo n. 653/S3 del 22 aprile 2011 è stata disposta l'iscrizione all'albo regionale delle associazioni pro loco dell'associazione turistica denominata Pro loco Santa Marina Salina, con sede in via Rotabile Lingua n. 11 - cap. 98050 Santa Marina Salina (ME), ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto n. 573/65 e successive modifiche.

(2011.18.1392)111

Con decreto n. 654/S3 del 22 aprile 2011 del dirigente del servizio 3 del dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, è stata disposta l'iscrizione all'albo regionale delle pro loco dell'associazione turistica denominata Pro loco di Patti, con sede in corso Matteotti n. 293 - cap. 98066 Patti (ME), ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto n. 573/65 e successive modifiche.

(2011.18.1417)111

Con decreto del dirigente del servizio 3 del dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo n. 655/S3 del 22 aprile 2011 è stata disposta l'iscrizione all'albo regionale delle associazioni pro loco dell'associazione turistica denominata Pro loco Castelmola, con sede in piazza S. Antonio sn - cap. 98030 (ME), ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto n. 573/65 e successive modifiche.

(2011.18.1391)111